



ALLEGATO A)

**REGIONE TOSCANA
SETTORE LAVORO**

PIANO INTEGRATO OCCUPAZIONE

**AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI
AI DATORI DI LAVORO
PER L'ASSUNZIONE DI SOGGETTI
DESTINATARI DELL'ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE**

Indice generale

PREMESSA.....	1
Art. 1 FINALITÀ GENERALI.....	3
Art. 2 RISORSE FINANZIARIE.....	3
Art. 3 SOGGETTI BENEFICIARI.....	6
Art. 4 SOGGETTI DESTINATARI.....	7
Art. 5 TIPOLOGIA E MISURA DEGLI INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI.....	8
Art. 6 CARATTERISTICHE DEL RAPPORTO DI LAVORO.....	10
Art. 7 CUMULABILITÀ DEGLI INCENTIVI.....	11
Art. 8 CONTENUTI DELLA DOMANDA E ALLEGATI.....	11
Art. 9 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	12
Art. 10 MOTIVI DI ESCLUSIONE.....	15
Art. 11 ELENCHI DEI DATORI DI LAVORO AMMESSI ED EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI.....	16
Art. 12 OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO.....	17
Art. 13 CONTROLLI.....	18
Art. 14 REVOCA DELL'INCENTIVO.....	18
Art. 15 INFORMAZIONI.....	21
Art. 16 INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”.....	22
Art. 17 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	23
ALLEGATO 1) - NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA “DE MINIMIS”	24

PREMESSA

La Regione Toscana adotta il presente AVVISO in coerenza con:

- la Legge Regionale n.32/2002 “Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002 approvato con D.G.R. n. 787 del 04/08/2003 ed emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 08/08/2003, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22 bis e 22 ter della Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione, approvato con D.P.G.R. 4 febbraio 2004, n. 7/R e successive modifiche e integrazioni;
- Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020 approvato dal Consiglio Regionale il 15 marzo 2017 con risoluzione n. 47;
- il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER) per l'anno 2018, di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale n. 77 del 27/9/2017;
- il Decreto Legislativo n. 150 del 14/9/2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- il Regolamento (CE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore (“de minimis”);
- il D.lgs. n.148/2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 art. 44, comma 6 bis, così come inserito dal D.lgs. 185/2016, che prevede che “con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga alla legislazione vigente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano



possono disporre nell'anno 2016 l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, [...], destinandole preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. In alternativa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno facoltà di destinare le risorse di cui al primo periodo ad azioni di politica attiva del lavoro”;

- la DGR n.117 del 23 febbraio 2016 “Prime disposizioni organizzative per l'applicazione delle norme in materia di politiche attive del lavoro di cui agli articoli 19, 20 e 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150”;
- il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020 approvato dal Consiglio regionale il 15 marzo 2017 con risoluzione 47 che nel Progetto regionale 11 “Politiche per il diritto e la dignità del lavoro” tra le tipologie di intervento “Occupazione e sostenibile e di qualità, competenze, mobilità, inserimento/reinserimento lavorativo e permanenza al lavoro” prevede la prosecuzione della sperimentazione Toscana dell'assegno di ricollocazione;
- la Circolare n.34/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la quale sono state fornite indicazioni e chiarimenti operativi in merito alla disposizione di cui sopra, anche con riferimento all'utilizzo delle risorse per azioni di politica attiva del lavoro;
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.2/2017, che ha posticipato l'avvio delle predette azioni di politica attiva al 31 marzo 2017;
- la DGR n.290 del 27 marzo 2017 così come modificata dalla DGR n.1439/2017, con cui la Regione Toscana ha proceduto all'individuazione degli interventi di politica attiva di cui al citato comma 6-bis, art. 44, D.lgs. n.148/2015, attraverso l'approvazione del “Piano integrato per l'occupazione”, ed ha dato atto delle risorse disponibili per l'attuazione delle misure di politica attiva descritte nella suddetto Piano;
- la DGR n.696 del 26 giugno 2017 con la quale sono stati definiti i requisiti dei beneficiari/destinatari degli interventi di cui alla citata DGR n.290/2017 e successive modifiche e integrazioni e sono stati quantificati gli importi dei relativi benefici
- la DGR n.1327 del 27 novembre 2017, con la quale è stata approvata una convenzione con cui la Regione affida ad INPS l'erogazione dell'indennità di partecipazione di cui alle



DGR n.290/2017 e DGR n.696/2017, e definisce le modalità operative nonché i ruoli delle parti;

- la DGR n.1439 del 19 dicembre 2017, avente ad oggetto: “Piano Integrato per l’Occupazione di cui alla DGR 290/2017: riparto risorse disponibili”;
- la DGR n.48 del 22 gennaio 2018 di approvazione dello schema di convenzione tra Regione Toscana, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ANPAL per l’attuazione degli interventi di cui alle DGR 290/2017 e succ. mod. e int. e DGR 696/2017;
- la DGR n.339 del 3 aprile 2018 avente ad oggetto: “Piano Integrato per l’Occupazione: definizione dei beneficiari, delle modalità e quantificazione degli importi relativi all’assegno per l’assistenza alla ricollocazione, all’indennità di sostegno al reddito e agli incentivi all’occupazione. Sostituzione allegato B alla DGR 48/2018”
- la DGR n.425 del 16 aprile 2018 che ha modificato le precedenti deliberazioni n.1327/2017, n.1439/2017, n.48/2018 e n.339/2018, variando gli importi assegnati alle tre misure e assegnando:
 - euro 4.418.863,77 alla sperimentazione regionale dell’assegno per l’assistenza alla ricollocazione
 - euro 20.352.940,58 all’indennità di partecipazione
 - euro 4.429.005,80 agli incentivi all’occupazione;
- la DGR n.199 del 2 marzo 2015 con la quale sono individuate, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 duodecies, comma 1, lett. d) della Legge Regionale 35/2000 e dall’art. 12, comma 1, lett. c) della Legge Regionale n.86/2014, le aree di crisi interessate a Piani di reindustrializzazione da realizzarsi anche congiuntamente con il Ministero dello Sviluppo Economico;
- la DGR n.469 del 24 maggio 2016 con la quale è stata individuata l’area del territorio dell’Amiata, quale area interessata a fenomeni di crisi socio-economica ed a favore della quale attivare interventi a favore del tessuto economico e produttivo;
- la DGR n.976 dell’11/10/2016 “Decreto del Ministro dello sviluppo economico di individuazione dei territori delle aree di crisi industriale non complessa ammessi alle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181. Approvazione dell'elenco dei territori della Regione Toscana”, rettificata con D.G.R. n.1204 del 29/11/2016, che



approva, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 ottobre 2016, la proposta dei Sistemi locali del lavoro toscani (SLL) da ammettere alle agevolazioni previste per le aree di crisi industriale non complessa.

Art. 1 FINALITÀ GENERALI

Il Piano Integrato per l'Occupazione di cui alle DGR n.290/2017, DGR n.48/2018, DGR n.339/2018 e DGR n.425/2018 prevede l'attuazione di interventi di politica attiva volti a favorire il rientro nel mercato del lavoro di soggetti disoccupati attraverso le seguenti misure:

1. la sperimentazione dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione (AdR) – sperimentazione regionale, un servizio di tutoraggio e assistenza alla ricerca intensiva di nuova occupazione;
2. l'erogazione di un'indennità di partecipazione alle politiche previste dall'assegno per l'assistenza alla ricollocazione, in favore dei soggetti disoccupati, privi di strumenti a sostegno del reddito;
3. l'incentivo all'occupazione, che può essere richiesto dai datori di lavoro che assumono i soggetti destinatari dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione.

Il presente AVVISO è volto ad attuare la terza ed ultima fase del suddetto Piano e mette a disposizione incentivi ai datori di lavoro che assumono soggetti destinatari dell'assegno di ricollocazione nell'ambito del Piano Integrato per l'Occupazione (da qui in avanti soggetti AdR).

Art. 2 RISORSE FINANZIARIE

Le risorse stanziare sul presente Avviso sono messe a disposizione dall'ANPAL allo scopo di attuare il programma di politiche attive del lavoro della Regione Toscana, ammontano ad Euro 4.429.005,80 e sono ripartite come segue.

- 1) il 70% delle risorse, pari ad Euro 3.100.304,06, è destinato alle imprese che assumono soggetti AdR residenti in uno dei Comuni toscani delle aree di crisi industriale complessa/non complessa e regionale di seguito indicate:



PROVINCIA	COMUNE	ATTO
AR	BIBBIENA	DGR 469/2016 + DD MISE 19/12/2016
AR	CASTEL FOCOGNANO	DGR 469/2016 + DD MISE 19/12/2016
AR	CASTEL SAN NICCOLO'	DGR 469/2016 + DD MISE 19/12/2016
AR	CHITIGNANO	DGR 469/2016 + DD MISE 19/12/2016
AR	CHIUSI DELLA VERNA	DGR 469/2016 + DD MISE 19/12/2016
AR	MONTEMIGNAIO	DGR 469/2016 + DD MISE 19/12/2016
AR	ORTIGNANO RAGGIOLO	DGR 469/2016 + DD MISE 19/12/2016
AR	POPPI	DGR 469/2016 + DD MISE 19/12/2016
AR	PRATOVECCHIO STIA	DGR 469/2016 + DD MISE 19/12/2016
AR	TALLA	DGR 469/2016 + DD MISE 19/12/2016
AR	CASTIGLION FIORENTINO	DGR 469/2016 + DD MISE 19/12/2016
AR	CORTONA	DGR 469/2016 + DD MISE 19/12/2016
AR	ANGHIARI	DD MISE 19/12/2016
AR	CAPRESE MICHELANGELO	DD MISE 19/12/2016
AR	MONTERCHI	DD MISE 19/12/2016
AR	PIEVE SANTO STEFANO	DD MISE 19/12/2016
AR	SANSEPOLCRO	DD MISE 19/12/2016
AR	FOIANO DELLA CHIANA	DD MISE 19/12/2016
AR	LUCIGNANO	DD MISE 19/12/2016
AR	MARCIANO DELLA CHIANA	DD MISE 19/12/2016
FI	CASTELFIORENTINO	DGR 469/2016 + DD MISE 19/12/2016
FI	CERTALDO	DGR 469/2016 + DD MISE 19/12/2016
FI	GAMBASSI TERME	DGR 469/2016 + DD MISE 19/12/2016
FI	MONTAIONE	DGR 469/2016 + DD MISE 19/12/2016
GR	ARCIDOSO	DGR 469/2016
GR	CASTEL DEL PIANO	DGR 469/2016
GR	CASTELL'AZZARA	DGR 469/2016
GR	CINIGIANO	DGR 469/2016
GR	ROCCALBEGNA	DGR 469/2016
GR	SANTA FIORA	DGR 469/2016
GR	SEGGIANO	DGR 469/2016
GR	SEMPRONIANO	DGR 469/2016
GR	FOLLONICA	DGR 469/2016 + DD MISE 19/12/2016
GR	GAVORRANO	DGR 469/2016 + DD MISE 19/12/2016
GR	MASSA MARITTIMA	DGR 469/2016 + DD MISE 19/12/2016
GR	MONTIERI	DGR 469/2016 + DD MISE 19/12/2016
GR	SCARLINO	DGR 469/2016 + DD MISE 19/12/2016



LI	COLLESALVETTI	DGR 199/2015 + DM MISE 7/8/2015
LI	LIVORNO	DGR 199/2015 + DM MISE 7/8/2015
LI	ROSIGNANO MARITTIMO	DGR 199/2015 + DM MISE 7/8/2015
LI	CAMPIGLIA MARITTIMA	DGR 199/2015 + DL 43/2013 (L 71/2013)
LI	PIOMBINO	DGR 199/2015 + DL 43/2013 (L 71/2013)
LI	SAN VINCENZO	DGR 199/2015 + DL 43/2013 (L 71/2013)
LI	SASSETTA	DGR 199/2015 + DL 43/2013 (L 71/2013)
LI	SUVERETO	DGR 199/2015 + DL 43/2013 (L 71/2013)
LI	CAMPO NELL'ELBA	DD MISE 19/12/2016
LI	CAPOLIVERI	DD MISE 19/12/2016
LI	PORTO AZZURRO	DD MISE 19/12/2016
LI	PORTOFERRAIO	DD MISE 19/12/2016
LI	RIO	DD MISE 19/12/2016
LU	CAMAIORE	DD MISE 19/12/2016
LU	MASSAROSA	DD MISE 19/12/2016
LU	VIAREGGIO	DD MISE 19/12/2016
MS	CARRARA	DGR 199/2015 + DD MISE 19/12/2016
MS	AULLA	DGR 199/2015 + DD MISE 19/12/2016
MS	CASOLA IN LUNIGIANA	DGR 199/2015 + DD MISE 19/12/2016
MS	COMANO	DGR 199/2015 + DD MISE 19/12/2016
MS	FIVIZZANO	DGR 199/2015 + DD MISE 19/12/2016
MS	FOSDINOVO	DGR 199/2015 + DD MISE 19/12/2016
MS	LICCIANA NARDI	DGR 199/2015 + DD MISE 19/12/2016
MS	PODENZANA	DGR 199/2015 + DD MISE 19/12/2016
MS	TRESANA	DGR 199/2015 + DD MISE 19/12/2016
MS	MASSA	DGR 199/2015 + DD MISE 19/12/2016
MS	MONTIGNOSO	DGR 199/2015 + DD MISE 19/12/2016
MS	BAGNONE	DGR 199/2015 + DD MISE 19/12/2016
MS	FILATTIERA	DGR 199/2015 + DD MISE 19/12/2016
MS	MULAZZO	DGR 199/2015 + DD MISE 19/12/2016
MS	PONTREMOLI	DGR 199/2015 + DD MISE 19/12/2016
MS	VILAFRANCA IN LUNIGIANA	DGR 199/2015 + DD MISE 19/12/2016
MS	ZERI	DGR 199/2015 + DD MISE 19/12/2016
PI	MONTECATINI VAL DI CECINA	DD MISE 19/12/2016
PI	VOLTERRA	DD MISE 19/12/2016
PT	MARLIANA	DD MISE 19/12/2016
PT	PISTOIA	DD MISE 19/12/2016
PT	QUARRATA	DD MISE 19/12/2016



PT	SERRAVALLE PISTOIESE	DD MISE 19/12/2016
PT	ABETONE CUTIGLIANO	DD MISE 19/12/2016
PT	SAN MARCELLO PITEGLIO	DD MISE 19/12/2016
SI	SAN QUIRICO D'ORCIA	DGR 469/2016
SI	ABBADIA SAN SALVATORE	DGR 469/2016 + DD MISE 19/12/2016
SI	CASTIGLIONE D'ORCIA	DGR 469/2016 + DD MISE 19/12/2016
SI	PIANCASTAGNAIO	DGR 469/2016 + DD MISE 19/12/2016
SI	RADICOFANI	DGR 469/2016 + DD MISE 19/12/2016
SI	CETONA	DGR 469/2016 + DD MISE 19/12/2016
SI	CHIUSI	DGR 469/2016 + DD MISE 19/12/2016
SI	SAN CASCIANO DEI BAGNI	DGR 469/2016 + DD MISE 19/12/2016
SI	SINALUNGA	DD MISE 19/12/2016
SI	TORRITA DI SIENA	DD MISE 19/12/2016
SI	TREQUANDA	DD MISE 19/12/2016

2) il restante 30% delle risorse, pari ad Euro 1.328.701,74, è destinato ai datori di lavoro che assumono soggetti AdR residenti/domiciliati nel resto del territorio regionale toscano.

Tali risorse saranno erogate fino ad esaurimento della disponibilità in base all'ordine di ricevimento delle istanze di contributo.

Dopo tre mesi dalla decorrenza del presente **AVVISO**, la Regione Toscana si riserva la possibilità di rivedere i target e gli importi dei contributi, in relazione al monitoraggio delle domande pervenute e di incrementare la dotazione finanziaria dell'Avviso.

Art. 3 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare richiesta di incentivo i datori di lavoro, anche in qualità di utilizzatori in caso di contratto di somministrazione, che:

1. hanno assunto un soggetto che ha attivato il Programma di assistenza intensiva alla ricollocazione – sperimentazione regionale finanziato con risorse del Piano Integrato per l'Occupazione;
2. sono regolarmente iscritti presso il registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo, per coloro che sono tenuti a tale adempimento;



3. sono in regola con la normativa sugli aiuti di Stato in regime “de minimis” (Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013);
4. sono in regola con l’applicazione del CCNL di riferimento;
5. non si trovano in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
6. sono in regola con gli adempimenti contributivi INPS e INAIL e con le contribuzioni agli Enti Paritetici ove espressamente previsto dai Contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di Categoria;
7. sono in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
8. sono in regola con le assunzioni previste dalla Legge 68/99 sul collocamento mirato ai disabili;
9. non hanno avuto procedure di licenziamento collettivo nei dodici mesi precedenti la data dell’assunzione ai fini dell’incentivo (ai sensi dell’art. 4 e 24 della Legge 223/91 e s.m.i.);
10. non hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse alle causali della crisi o riorganizzazione aziendale di cui alla CIGS e CIGD, all’atto dell’assunzione salvi i casi in cui l’assunzione o la trasformazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive.

Art. 4 SOGGETTI DESTINATARI

Il presente AVVISO riguarda i soggetti destinatari dell’Assegno di Ricollocazione (soggetti AdR) nell’ambito del Piano Integrato per l’Occupazione, ovvero coloro che:

- hanno sottoscritto e attivato il Programma di assistenza intensiva alla ricollocazione – sperimentazione regionale, finanziato con risorse del Piano Integrato per l’Occupazione, ovvero che hanno fruito almeno della prima azione di accompagnamento al lavoro, registrata in IDOL con il codice A06 (colloquio individuale o di gruppo finalizzato alla definizione di un progetto professionale e personale);
- a seguito dell’applicazione della condizionalità non abbiano perso il diritto all’indennità.



Art. 5 TIPOLOGIA E MISURA DEGLI INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI

Con il presente Avviso si intende incentivare le assunzioni con contratto di lavoro subordinato di soggetti AdR, effettuate dopo il 6/3/2018 ed entro 6 mesi dalla fine del programma di assistenza intensiva alla ricollocazione, secondo misure indicate:

Fascia di contribuzione	Tipologia contrattuale	Importo (in Euro)
A	Contratto a tempo indeterminato, incluso il contratto di apprendistato, full-time	8.000,00
B	Contratto a tempo indeterminato, incluso il contratto di apprendistato, part-time (n.ore non inferiore al 50% delle ore stabilite dal full-time previsto dal CCNL)	4.000,00
C	Contratto a tempo determinato o di somministrazione di durata maggiore o uguale a 12 mesi full time	2.000,00
C.1	Contratto a tempo determinato o di somministrazione di durata maggiore o uguale a 12 mesi part-time (n.ore non inferiore al 50% delle ore stabilite dal full-time previsto dal CCNL)	1.000,00
D	Contratto a tempo determinato o di somministrazione di durata maggiore o uguale a 6 mesi e inferiore a 12, incluso l'apprendistato stagionale, full time	1.000,00
D.1	Contratto a tempo determinato o di somministrazione di durata maggiore o uguale a 6 mesi e inferiore a 12, incluso l'apprendistato stagionale, part-time (n.ore non inferiore al 50% delle ore stabilite dal full-time previsto dal CCNL)	500,00
E	<u>Solo per l'assunzione di soggetti AdR provenienti dalle Aree di crisi industriale complessa/non complessa e regionale:</u> Contratto a tempo determinato o di somministrazione di durata maggiore o uguale a 3 mesi e inferiore a 6 full time	500,00
E.1	<u>Solo per l'assunzione di soggetti AdR provenienti dalle Aree di crisi industriale complessa/non complessa e regionale:</u> Contratto a tempo determinato o di somministrazione di durata maggiore o uguale a 3 mesi e inferiore a 6 part-time	250,00



Qualora il contratto per il quale si richiede l'incentivo sia a tempo determinato, lo stesso deve essere di una durata minima di 6 mesi (minimo 3 mesi se il soggetto AdR è residente in uno dei Comuni delle aree di crisi industriale complessa/non complessa e regionale di cui all'art.2). Ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2015, lo stesso contratto a tempo determinato può essere prorogato purché la durata iniziale del contratto sia inferiore a 36 mesi.

Nel caso in cui, entro i termini previsti dall'Avviso e comunque entro 6 mesi dalla fine del programma di assistenza intensiva alla ricollocazione, il contratto a tempo determinato già incentivato venga prorogato, o trasformato, da tempo determinato a tempo indeterminato, il datore di lavoro potrà inoltrare una nuova domanda di incentivo per richiedere un contributo aggiuntivo, pari alla differenza tra l'importo calcolato sui mesi complessivi inclusa la proroga/trasformazione e quanto già percepito in riferimento al primo rapporto di lavoro.

Esempio 1:

Primo contratto: Durata di 6 mesi contributo percepito: € 1.000,00

Proroga: Ulteriori 6 mesi (tot. mesi lavorati 12. Si passa dalla fascia di contribuzione D alla fascia C): il contributo richiesto per la proroga è pari a 1.000,00 (= 2.000,00-1.000,00 già percepiti)

Esempio 2:

Primo contratto: Durata di 6 mesi contributo percepito: € 1.000,00

Proroga : Ulteriori 5 mesi (tot. mesi lavorati 11. Si rimane nella fascia di contribuzione D): il contributo richiesto per la proroga è pari a 0 (= 1.000,00-1.000,00 già percepiti)

Qualora il datore di lavoro non abbia presentato istanza di contributo per l'assunzione a tempo determinato e trasformi il rapporto di lavoro del soggetto AdR da tempo determinato a tempo indeterminato, la stessa trasformazione sarà equiparata ad una nuova assunzione a tempo indeterminato, purché il contratto a termine che viene trasformato soddisfi tutti requisiti previsti dall'Avviso (data di avvio del contratto, durata minima, etc.)

Lo stesso datore di lavoro o altro datore che intenda attivare un nuovo contratto di lavoro nei confronti di un lavoratore già destinatario dell'incentivo di cui al presente Avviso potrà farlo



purché la nuova assunzione sia effettuata, entro 6 mesi dalla fine del programma di assistenza intensiva, nel rispetto di quanto previsto nel successivo Art.6 lett.e).

L'incentivo per le assunzioni è concesso nel rispetto della normativa comunitaria in regime di “de minimis”.

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 150/2015 in caso di contratto di somministrazione i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore e, in riferimento al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo a quest'ultimo.

Art. 6 CARATTERISTICHE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il rapporto di lavoro per il quale il datore di lavoro richiede l'incentivo deve:

- a) essere instaurato dopo il 6/3/2018, data di avvio del Piano Integrato per l'Occupazione e comunque entro 6 mesi dalla fine del programma di assistenza intensiva alla ricollocazione;
- b) essere riferito ad un rapporto di lavoro la cui costituzione non sia obbligatoria per legge o dalla contrattazione collettiva, con esclusione delle assunzioni relative alle “Persone con disabilità”;
- c) rispettare il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
- d) essere riferito ad un contratto di lavoro full-time, secondo il numero di ore stabilite come full-time dal CCNL della categoria di riferimento, o part-time, con un numero di ore pari almeno al 50% delle ore stabilite dal full-time previsto dal CCNL della categoria di riferimento;
- e) riguardare lavoratori che nei sei mesi precedenti non sono stati licenziati da un datore di lavoro che al momento del licenziamento presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro richiedente il contributo, ovvero che risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo;



- f) in caso di proroga di un contratto a tempo determinato o di trasformazione di un contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, la modifica del rapporto di lavoro dovrà avvenire senza soluzione di continuità.

Art. 7 CUMULABILITÀ DEGLI INCENTIVI

Gli incentivi descritti nel presente Avviso possono essere cumulati con ogni altro incentivo previsto da avvisi emessi dalla Regione Toscana. Sono inoltre cumulabili con eventuali ulteriori misure di livello Nazionale o di altre Amministrazioni pubbliche purché tali misure non lo escludano espressamente.

In ogni caso deve essere rispettato l'art. 5.2 del Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione a norma del quale: “gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili (...) se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.”

Art. 8 CONTENUTI DELLA DOMANDA E ALLEGATI

Con la richiesta di incentivo, il legale rappresentante dell'impresa e/o il datore di lavoro, anche in qualità di utilizzatore nel caso di contratto di somministrazione, dichiara ai sensi del D.P.R. n.445/2000 il possesso dei requisiti di cui all'Art.3, l'esistenza delle condizioni di cui all'Art.6, e l'eventuale esenzione dall'imposta di bollo.

Alla richiesta di incentivo è allegata la seguente documentazione:

1. Copia del documento di identità del legale rappresentante dell'impresa o del datore di lavoro in corso di validità, scansionata in formato pdf
2. Copia del documento di identità del lavoratore in corso di validità, scansionata in formato pdf
3. Dichiarazione Aiuti de minimis, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa/datore di lavoro



4. Dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti di ammissibilità, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa/datore di lavoro
5. Dichiarazione rilasciata dagli Organismi Paritetici territoriali secondo le modalità da questi stabilite, e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa/datore di lavoro, attestante l'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis del D.lgs 81/2008 oppure, per i soli datori di lavoro non tenuti all'adesione agli Organismi Paritetici Territoriali, una dichiarazione del rappresentante legale dell'impresa e/o del datore di lavoro resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di aver adempiuto agli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa e/o dal datore di lavoro
6. nel caso in cui la presentazione della domanda sia delegata ad un soggetto diverso dal datore di lavoro, Delega sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/datore di lavoro ad altro soggetto con cui si dà mandato a presentare la domanda di contributo per conto del datore di lavoro, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa/datore di lavoro

Gli allegati di cui ai punti 3, 4, 5 e 6 dovranno essere firmati digitalmente con l'algoritmo valido per la firma digitale denominato SHA-256

Art. 9 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il datore di lavoro che intenda chiedere il contributo, deve presentare domanda *on line* collegandosi al seguente indirizzo web <https://web.rete.toscana.it/fse3>.

L'accesso dovrà avvenire esclusivamente tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) oppure Sistema Pubblico di Identità Digitale SPID.

Se il soggetto che presenta la domanda di contributo non è registrato sul sistema FSE deve compilare l'apposita sezione per la richiesta di accesso all'area riservata con tipologia di accesso "Ente di appartenenza".

Le domande di contributo presentate con modalità diverse da quella descritte nel presente articolo non saranno ammesse a finanziamento.



9.1 Modalità di accesso e registrazione alla procedura di presentazione della domanda *on line*

Nella fase di registrazione, l'applicativo importerà dalla Carta Nazionale dei Servizi i dati personali del titolare della CNS che dovranno essere integrati con quelli riferiti al rappresentante legale/datore di lavoro richiedente il contributo, nel caso la compilazione della domanda sia effettuata direttamente da quest'ultimo, oppure, nel caso l'attività di compilazione sia delegata ad altro soggetto (ad esempio, consulente del lavoro), con quelli dell'organizzazione delegata/persona a presentare la domanda di contributo per conto del datore di lavoro.

In base alla tipologia di soggetto abilitato ad operare nell'applicativo (datore di lavoro o suo delegato), dovranno essere indicati i seguenti dati:

- Denominazione del datore di lavoro/Altro soggetto delegato
- Codice Fiscale del datore di lavoro/Altro soggetto delegato
- Indirizzo del datore di lavoro/Altro soggetto delegato
- Recapito telefonico del datore di lavoro/Altro soggetto delegato
- Indirizzo PEC del datore di lavoro/Altro soggetto delegato

Effettuata la registrazione, l'utente dovrà selezionare la voce "nuova domanda" e scegliere tra gli avvisi aperti quello relativo agli incentivi per l'assunzione di soggetti destinatari dell'assegno di ricollocazione.

Dopo aver selezionato il presente avviso, l'utente dovrà compilare la domanda *on line* inserendo tutti i dati richiesti dal presente Avviso suddivisi nelle seguenti sezioni:

- Dati Impresa
- Dati lavoratore/i

Per informazioni specifiche relative alla compilazione del formulario on-line si rimanda alla "Nota Formulario di presentazione Progetti Aiuti Imprese on-line" disponibile nel sito.

Terminata la fase di compilazione della domanda, nella sezione "documentazione" dovranno essere allegati i documenti di cui all'ART.8, salvati e inviati in formato compresso (esempio: zip, rar, etc.).



9.2 Assolvimento dell'imposta di bollo

Il datore di lavoro, a conclusione della compilazione di ciascuna richiesta di incentivo, dovrà effettuare il pagamento dell'imposta di bollo mediante la procedura di pagamento on line IRIS, seguendo le indicazioni presenti nella sezione "bollo" della domanda di ammissione a contributo, o digitando nell'apposito campo il codice univoco e la data di emissione della marca, salvo che ricorra una ipotesi di esenzione ai sensi della normativa vigente.

Il datore di lavoro è tenuto a stampare il frontespizio della richiesta, apporre la medesima marca da bollo annullata e custodire la documentazione per i cinque anni successivi nel corso dei quali gli Enti preposti possono effettuati specifici controlli.

9.3 Modalità di presentazione e ricezione della domanda *on line*

Una volta compilata in tutte le sue parti, caricati gli allegati in formato compresso e adempiuto all'obbligo di pagamento del bollo, il datore di lavoro o altro soggetto abilitato all'invio, collegato mediante CNS, effettua l'inoltro della domanda mediante il comando "INVIA". In tal modo la domanda (modello 1) si considera sottoscritta dal titolare della CNS con firma elettronica avanzata ai sensi della lettera A), comma 1 dell'art. 65 del D.Lgs 82/2005. Con tale operazione, il titolare della CNS che ha effettuato l'invio si assume la piena responsabilità di tutte le dichiarazioni rese nella domanda da lui sottoscritta.

Una volta inoltrata, a conferma dell'avvenuta presentazione della domanda, l'applicativo darà evidenza della ricezione della stessa mediante indicazione della data e dell'ora della sua presentazione. Completata tale operazione sarà possibile scaricare la domanda presentata in formato PDF. La dimensione massima del file che l'applicativo consentirà di caricare in domanda è pari a 20 MB.

9.4 Domanda di proroga/trasformazione

Il datore di lavoro che, successivamente alla presentazione della domanda di contributo, intenda chiedere la proroga/trasformazione del rapporto di lavoro dovrà presentare domanda di proroga/trasformazione *on line* (modello 2) collegandosi mediante Carta Nazionale dei Servizi (CNS) allo stesso indirizzo web utilizzato per la presentazione della domanda iniziale.



La domanda dovrà essere presentata dallo stesso titolare della CNS che ha sottoscritto la precedente domanda di contributo. Nel caso in cui il titolare della CNS che presenta la domanda di proroga/trasformazione (modello 2) sia diverso da colui che ha sottoscritto la domanda iniziale (modello 1), sarà necessario contattare l'assistenza informatica (vedi art. 15) al fine di abilitare il titolare della nuova CNS alla presentazione della domanda di proroga/trasformazione. Nel caso in cui la presentazione della domanda di proroga/trasformazione sia affidata ad un soggetto diverso da quello che ha presentato la domanda iniziale, nella sezione "documentazione" dovrà essere allegata una nuova delega firmata digitalmente con cui si dà mandato a presentare la domanda di proroga/trasformazione per conto del datore di lavoro.

La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti, inserendo tutti i dati richiesti in relazione al rapporto di lavoro per il quale si intende richiedere la proroga/trasformazione.

L'invio e la sottoscrizione della domanda di proroga/trasformazione *on line* avverrà con le stesse modalità previste per la presentazione e la sottoscrizione della precedente domanda di contributo. Una volta inoltrata, l'applicativo darà evidenza dell'avvenuta ricezione della stessa mediante indicazione della data e dell'ora di ricezione della stessa. Completata l'operazione di invio, sarà possibile scaricare la domanda presentata in formato PDF.

9.5 Richiesta dell'incentivo e termini

Sarà possibile presentare richiesta dell'incentivo all'assunzione sulla tipologia di cui agli Artt. 4 e 5 del presente Avviso, dalle ore 9:00 del giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del presente AVVISO e fino ad esaurimento risorse. La compilazione della domanda potrà avvenire in più sessioni di lavoro all'interno dell'intervallo di tempo sopra indicato. Trascorso il termine ultimo per la presentazione della domanda senza che la stessa sia stata inviata, l'applicativo non darà più modo presentarla.

Gli allegati di cui ai punti 3, 4, 5 e 6 del paragrafo 8.1 dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa/datore di lavoro con l'algoritmo valido per la firma digitale denominato SHA-256.

Art. 10 MOTIVI DI ESCLUSIONE

La richiesta di incentivo non sarà ammessa se risulterà:



- presentata al di fuori del periodo di validità dell'Avviso e con modalità diverse da quelle indicate all'art.8;
- non firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa e/o dal datore di lavoro: la firma digitale, esclusivamente del legale rappresentante dell'impresa e/o del datore di lavoro, deve essere apposta sulle dichiarazioni di cui ai punti 3, 4, 5 e 6 del paragrafo 8.1, con l'algoritmo valido per la firma digitale denominato SHA-256;
- incompleta delle autocertificazioni e della documentazione indicata dall'Art. 8
- mancata trasmissione, da parte del datore di lavoro al centro per l'impiego competente, del modello UNILAV del lavoratore al momento dell'assunzione/proroga/trasformazione del rapporto di lavoro e prima della richiesta di incentivo;
- la mancata fruizione da parte del lavoratore della prima azione di accompagnamento al lavoro, registrata in IDOL con il codice A06 (colloquio individuale o di gruppo finalizzato alla definizione di un progetto professionale e personale), necessaria all'attivazione del Programma di assistenza intensiva alla ricollocazione – sperimentazione regionale
- la perdita, da parte del lavoratore, del diritto all'indennità a seguito dell'applicazione del principio della condizionalità prima della data di assunzione.

Sarà possibile, se mancante, integrare esclusivamente:

- la marca da bollo da apporre sul frontespizio cartaceo della richiesta inviata on-line;
- l'eventuale dichiarazione di esenzione dall'imposta di bollo;
- i documenti di cui ai punti 1 e 2 del precedente Art.9.

L'impresa può, qualora non ammessa per carenza di requisiti formali, ripresentare domanda di contributo che varrà come nuova richiesta.

Art. 11 ELENCHI DEI DATORI DI LAVORO AMMESSI ED EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI

Le risorse disponibili stanziare sul presente **AVVISO** saranno erogate in base all'ordine di ricevimento delle richieste di incentivo fino ad esaurimento della disponibilità, distinte per area di provenienza del lavoratore (aree di crisi e resto del territorio toscano) e nel rispetto della riserva di risorse per ciascuna di esse, come indicato all'art.2.



Nel caso in cui vengano accertate ulteriori disponibilità di fondi, saranno utilizzate per soddisfare le domande inserite utilmente in graduatoria ma non finanziate per insufficienza delle risorse stesse.

L'istruttoria di ammissibilità delle richieste sarà curata dal Settore Lavoro della Regione Toscana e consisterà nella verifica dei requisiti richiesti all'impresa, della completezza e correttezza delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata.

Gli elenchi dei datori di lavoro ammessi e non ammessi all'incentivo saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (<http://www.regione.toscana.it/burt/>) e sul sito della Regione Toscana, alla Sezione Imprese - Lavoro e Formazione - Incentivi per sostegno occupazione. Tali elenchi saranno trasmessi ad ANPAL Servizi S.p.A. che procederà al conseguente pagamento.

La durata del procedimento amministrativo è fissata in 90 giorni decorrenti dalla fine del mese di riferimento in cui la richiesta di incentivo è stata trasmessa ai sensi dell'Art.9 e fino alla data di certificazione del decreto di approvazione degli elenchi delle imprese ammesse.

Qualora nel corso dell'istruttoria si richiedesse l'integrazione dei documenti ai sensi dell'Art. 8 del presente AVVISO, il termine del procedimento amministrativo avrà decorrenza dalla fine del mese di ricezione delle integrazioni richieste, che dovranno pervenire entro 10 giorni, pena l'inammissibilità della domanda di incentivo.

L'erogazione dell'incentivo, successiva alla certificazione e pubblicazione del decreto dirigenziale di approvazione degli elenchi sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.) ed ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei documenti prodotti dai datori di lavoro, avverrà a cura di ANPAL Servizi S.p.A. sul conto bancario indicato nella richiesta di incentivo.

Art. 12 OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

I datori di lavoro ammessi all'incentivo sono obbligati a:

- non interrompere il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per almeno **due anni e sei mesi** successivi l'assunzione;
- non interrompere il rapporto di lavoro a tempo determinato **per il periodo previsto da contratto**;



- mantenere i requisiti richiesti dal presente avviso fino al termine previsto ai punti precedenti;
- dare comunicazione via PEC alla Regione Toscana - Settore Lavoro, all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it, relativamente ad eventuali modifiche, di rilievo per il contributo concesso.

Art. 13 CONTROLLI

L'attività di controllo si sostanzia in:

- a) controlli ai fini dell'ammissibilità della domanda, ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del presente Avviso;
- b) controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto notorio, rese dai beneficiari ai sensi del DPR 445/2000 in sede di presentazione delle domande di contributo;
- c) controlli in itinere, sul possesso dei requisiti richiesti ai datori di lavoro circa il mantenimento in forza del personale assunto oggetto di contribuzione. Tali controlli saranno effettuati al 18° mese e al 30° mese dalla data di assunzione del lavoratore.

La Regione Toscana può, inoltre, svolgere in ogni momento controlli, amministrativi e/o in loco, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal presente AVVISO e la veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei documenti prodotti dai datori di lavoro.

In caso di accertata mancata corrispondenza tra le autodichiarazioni rese dai beneficiari e i controlli effettuati sulle stesse, sarà disposta la decadenza dal beneficio o la revoca, per l'intero ammontare, in caso di contributo già concesso. Nell'ipotesi in cui la decadenza dal beneficio e/o la revoca siano disposte successivamente all'erogazione del contributo, si procederà anche al recupero come indicato al successivo Art.14.2.

Art. 14 REVOCA DELL'INCENTIVO

Nel caso in cui il rapporto di lavoro si concluda anticipatamente rispetto a quanto stabilito dall'Art.12 e dall'Art.5 del presente Avviso, la Regione Toscana procederà alla revoca



dell'incentivo con riferimento al contributo relativo del singolo lavoratore, secondo le modalità di seguito specificate.

Per tutte le assunzioni/trasformazioni **A TEMPO INDETERMINATO** oggetto del presente avviso è prevista

la **REVOCA TOTALE** con riferimento al contributo relativo del singolo lavoratore nei seguenti casi:

- licenziamento per giustificato motivo oggettivo o dimissioni per giusta causa;
- dimissioni, pensionamento, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo qualora l'evento si verifichi entro la durata minima prevista (3 mesi per i soggetti AdR provenienti dalle aree di crisi o 6 mesi se dal resto del territorio toscano).

la **REVOCA PARZIALE** con riferimento al contributo relativo del singolo lavoratore oggetto di incentivazione nella misura del **50%** in caso di dimissioni, pensionamento, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, qualora l'evento si verifichi in un periodo compreso tra la durata minima prevista e i 2 anni e 6 mesi dall'assunzione del lavoratore.

Nel caso in cui l'orario del contratto di lavoro oggetto di incentivo venga ridotto da full-time a part-time (non inferiore al 50% delle ore previste dal full-time), l'incentivo verrà conseguentemente riproporzionato (tenendo conto del tempo rimanente al raggiungimento della soglia minima dei 2 anni e 6 mesi).

Nel caso di revoca parziale con riproporzionamento di cui al comma precedente, il computo del contributo riproporzionato avverrà su base mensile, rideterminato in ragione dell'effettiva permanenza del lavoratore in attività; a tal fine il mese durante il quale la permanenza in attività si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero.

Per tutte le assunzioni/proroghe a **TEMPO DETERMINATO** oggetto del presente avviso è prevista:

la **REVOCA TOTALE** con riferimento al contributo relativo del singolo lavoratore oggetto di incentivazione nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo o dimissioni per giusta causa;

la **REVOCA PARZIALE** con riferimento al contributo relativo del singolo lavoratore oggetto di incentivazione, nel caso di dimissioni, pensionamento, licenziamento per giusta causa o



giustificato motivo soggettivo, se l'evento si verifica prima della scadenza del contratto e i mesi effettivamente lavorati determinano una durata del rapporto di lavoro corrispondente ad una fascia contributiva più bassa; in tal caso l'importo sarà ricalcolato sulla base dei mesi interi effettivamente lavorati e l'importo relativo al lavoratore sarà ridotto in misura pari alla differenza tra le due fasce, come mostrato di seguito:

Esempio:

Incentivo concesso per contratto a tempo determinato di 12 mesi (Fascia C): Euro 2.000,00;
Cessazione anticipata a 5 mesi dalla scadenza contrattuale.

I mesi effettivamente lavorati sono 7 (Fascia D), il contributo che spetta per il lavoratore il cui rapporto di lavoro è cessato anticipatamente è pari a Euro 1.000,00 (importo Fascia C - importo Fascia D) pertanto all'impresa sarà revocato un importo pari a Euro 1.000,00.

Se il rapporto di lavoro, interrotto anticipatamente, ha una durata inferiore alla durata minima prevista (3 mesi per i soggetti AdR provenienti dalle aree di crisi o 6 mesi se dal resto del territorio toscano) al datore di lavoro sarà revocato l'intero contributo relativo al lavoratore.

14.1 Procedura di revoca

L'attivazione della procedura di revoca, totale o parziale, può derivare:

- dall'attività di controllo della Regione Toscana - Settore Lavoro/ANPAL Servizi S.p.A., che può rilevare una irregolarità in merito al possesso e alla permanenza dei requisiti richiesti dal presente Avviso oppure la sussistenza di una o più condizioni che possano dar luogo alla revoca del contributo ai sensi della vigente normativa di riferimento;
- da una comunicazione da parte del soggetto beneficiario.

La Regione Toscana provvede, su indicazione del Dirigente responsabile dell'Avviso, a comunicare ai datori di lavoro interessati l'avvio del procedimento di revoca dell'incentivo concesso, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni da parte degli stessi.

La Regione Toscana valuta le eventuali controdeduzioni inviate da parte dei soggetti interessati e ne definisce l'esito finale.



La revoca totale o parziale dell'incentivo è disposta con decreto dirigenziale adottato dal Dirigente del Settore Lavoro che provvede a dare comunicazione dello stesso al soggetto beneficiario ed ad ANPAL Servizi S.p.A.

Non si procederà alla revoca dell'incentivo nei casi in cui l'impresa e/o il libero professionista siano interessati da trasformazioni inerenti la natura giuridica che non compromettano l'occupazione del lavoratore.

14.2 Eventuale recupero

Laddove dal provvedimento di revoca dell'incentivo derivi anche la necessità di procedere al recupero, totale o parziale, del contributo già eventualmente erogato al soggetto beneficiario, il soggetto beneficiario dovrà restituire, oltre alla quota capitale, anche gli **interessi legali che saranno così calcolati:**

- nel caso in cui il datore di lavoro abbia inviato formale comunicazione a Regione Toscana - Settore Lavoro all'indirizzo PEC regionetoscana@postacert.toscana.it relativamente a modifiche e/o interruzioni intervenute nel rapporto di lavoro, dalla data dell'erogazione dell'incentivo alla data della predetta comunicazione da parte del datore di lavoro;
- nei restanti casi, dalla data dell'erogazione dell'incentivo alla data di recupero dello stesso.

La richiesta di restituzione degli importi già erogati, maggiorati di interessi calcolati come sopra indicato, è formulata dalla Regione Toscana contestualmente alla notifica del provvedimento di revoca. Il soggetto beneficiario dovrà restituire quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, effettuando il pagamento a favore di ANPAL SERVIZI S.p.A. Qualora ANPAL SERVIZI S.p.A. rilevi la mancata restituzione degli importi dovuti entro il termine assegnato dalla Regione Toscana, informerà tempestivamente il Dirigente responsabile dell'Avviso, il quale attiverà la procedura di recupero coattivo nei confronti del soggetto beneficiario attraverso gli uffici regionali competenti; l'importo inizialmente dovuto, comprensivo di interessi, maturerà interessi moratori ai sensi della vigente normativa di riferimento.



Art. 15 INFORMAZIONI

Il presente Avviso è consultabile sul sito della Regione Toscana www.regione.toscana.it alla pagina *Imprese, Lavoro e Formazione, Incentivi per sostegno occupazione*.

Per richiedere assistenza relativa all'accesso al sistema informatico, è possibile rivolgersi al seguente Numero verde 800 688306

Per richiedere informazioni di dettaglio sui contenuti dell'Avviso pubblico è possibile rivolgersi al Numero verde 800 904504 o al seguente indirizzo posta elettronica: piano.occupazione@regione.toscana.it

Per eventuali altre informazioni e comunicazioni contattare Regione Toscana – Settore Lavoro ai seguenti indirizzi:

piano.occupazione@regione.toscana.it

Posta certificata: regionetoscana@postacert.toscana.it

Art. 16 INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003, il trattamento dei dati personali, sarà effettuato per le finalità previste dal presente avviso e per eventuali elaborazioni statistiche. La raccolta e il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ed il loro mancato conferimento preclude la partecipazione al presente avviso e l'eventuale successiva assegnazione dell'incentivo.

I dati (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) saranno diffusi in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana e sul sito internet della stessa, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative (art. 5 bis L.R. n. 23 del 23/04/2007); potranno inoltre essere oggetto di comunicazione verso altri soggetti, qualora previsto da obblighi di legge.

I titolari del trattamento sono la Regione Toscana/Giunta Regionale e dell'ANPAL Servizi S.p.A. preposto al trattamento di dati personali. Il Responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Settore Lavoro.



Incaricati dei trattamenti sono i dipendenti del Settore Lavoro individuati per lo svolgimento delle attività sopradescritte, e gli operatori di ANPAL Servizi S.p.A. assegnati all'attività di istruttoria, gestione, controllo e pagamento relativamente al presente Avviso.

Si può chiedere in qualunque momento la verifica, la rettifica la cancellazione dei propri dati ai sensi degli artt.7 e 8 del Codice Privacy, a Regione Toscana, rivolgendo la richiesta al Dirigente Dott.ssa Francesca Giovani utilizzando i riferimenti indicati all'Art.15.

Art. 17 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, la Responsabile del procedimento è la Dirigente del Settore Lavoro, Dott.ssa Francesca Giovani.

Allegati:

1) Normativa Comunitaria in materia di “De Minimis”



ALLEGATO 1) - NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA “DE MINIMIS”

L'incentivo del presente avviso è soggetto alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato “de minimis” stabilita dal Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dal Reg. (UE) n. 360/2012 relativo agli aiuti concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.

L'impresa beneficiaria di un aiuto “de minimis” (ai sensi dell'art.2, comma 2 del Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013 e secondo la definizione di “impresa unica” data di seguito) non può nell'arco di un periodo di tre esercizi finanziari, quello in corso più i due precedenti, ricevere più di 200.000 Euro di sovvenzioni pubbliche erogate a titolo di “de minimis”, incluso l'aiuto in oggetto.

Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada (Codice ATECO 2007 H. - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO - 49.41.00 Trasporto merci su strada) la soglia massima ammessa all'esenzione “de minimis” è di 100.000 Euro. Per le imprese che siano anche fornitrici di servizi d'interesse economico generale, la soglia è di 500.000 Euro di aiuti “de minimis”.

Il periodo dei tre esercizi sociali è un periodo mobile a ritroso che ha come riferimento il momento della concessione dell'aiuto. L'aiuto si considera concesso nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso (decreto di impegno), indipendentemente dalla data di pagamento degli aiuti “de minimis” all'impresa in questione.

Nel momento in cui richiede l'aiuto, l'impresa dovrà dichiarare quali sono gli aiuti de minimis già ricevuti nell'esercizio finanziario della società in corso e nei due precedenti. Ove la concessione dell'aiuto ricada nell'esercizio finanziario successivo a quello della presentazione della domanda di aiuto, l'impresa aggiudicataria dovrà nuovamente presentare un'auto-dichiarazione riguardante gli aiuti ricevuti nel corso di quell'esercizio finanziario e dei due precedenti.

L'aiuto in oggetto non potrà essere concesso qualora la sua concessione comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui ai capoversi precedenti.

Nel caso in cui la concessione del presente incentivo comporti il superamento della soglia “de minimis” il contributo sarà concesso fino al raggiungimento della soglia stessa.

Ai fini della dichiarazione che le imprese devono rilasciare in merito al rispetto della regola del “de minimis”, i contributi “de minimis” ricevuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due



precedenti vanno calcolati con riferimento alla specifica impresa che richiede il contributo pubblico e, dunque, alla sua attuale realtà economico-giuridica.

Nel caso in cui tra l'impresa che richiede l'aiuto e altre imprese, con sede legale in Italia, esista una relazione di collegamento o controllo, quali quelle descritte nell'articolo 2359 del Codice Civile o parasociale del tipo c.d. dei "sindacati di voto", di cui alla lettera a) dall'articolo 2341 bis del Codice Civile o all'art. 122 del Decreto Legislativo n. 58 del 1998, tali imprese devono essere considerate come "impresa unica". Ove ricorra questa ipotesi, il reale beneficiario dell'aiuto de minimis è "l'impresa unica" e non la singola impresa che chiede l'aiuto. Pertanto le regole riguardanti le soglie di aiuto sopra illustrate devono essere verificate al livello dell'"impresa unica" e non della sola impresa richiedente.

Nel caso in cui il beneficiario si sia costituito durante il triennio finanziario rilevante ai fini del "de minimis" e la sua creazione derivi da un'acquisizione o fusione, detto beneficiario dovrà dichiarare se - e per quali aiuti "de minimis" - le imprese che si sono fuse o che erano parti del processo di acquisizione sono risultate aggiudicatariе nello stesso periodo rilevante. Detti aiuti saranno presi in considerazione ai fini del calcolo della soglia applicabile (rispettivamente 200.000 Euro, o 100.000, e 500.000 Euro).

Nel caso in cui il beneficiario si sia costituito durante il triennio finanziario rilevante ai fini del de minimis, e la sua creazione derivi da una scissione, detto beneficiario dovrà dichiarare gli aiuti de minimis che, durante il triennio finanziario in oggetto, hanno beneficiato le attività che essa ha rilevato. Nel caso in cui l'impresa pre-scissione avesse ricevuto aiuti de minimis nel periodo rilevante, ma non vi fosse una specifica attività che ne avesse beneficiato, il richiedente dovrà dichiarare la parte proporzionale dell'aiuto in oggetto sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione. Detti aiuti saranno presi in considerazione ai fini del calcolo della soglia applicabile (rispettivamente 200.000 Euro, o 100.000, e 500.000 Euro).

Se nell'arco dei 3 esercizi finanziari sopra individuati, l'impresa ha modificato ramo di attività (come desumibile dal codice attività rilasciato all'atto dell'attribuzione della partita IVA, o analogo registrazione), il calcolo dei contributi deve partire dal momento (esercizio finanziario) in cui tale modifica è intervenuta, non rilevando - per il rispetto della regola "de minimis" - quanto ricevuto precedentemente alla modifica stessa. Nel caso di semplice modifica della ragione sociale della società (ad esempio il passaggio da srl a spa), o di cambiamento nella denominazione o nella compagine azionaria o nei poteri societari, il soggetto conserva sostanzialmente la stessa realtà economico-giuridica, e quindi - non applicandosi quanto detto



sopra, il calcolo dei contributi “de minimis” ricevuti nei tre esercizi finanziari di cui sopra dovrà riferirsi anche agli aiuti ricevuti a tale titolo, precedentemente alla modifica intervenuta.

La dichiarazione “de minimis” deve riguardare tutti i contributi ricevuti a titolo di “de minimis” nell’arco di tempo dei 3 esercizi finanziari dall’impresa che richiede il contributo, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti.

L’Amministrazione si riserva di effettuare un’attività di controllo a campione sulle imprese destinatarie di finanziamenti che costituiscono aiuti di Stato.

Secondo quanto disposto dal Regolamento citato, possono beneficiare dei suddetti aiuti le imprese grandi, medie e piccole.

Non possono ricevere aiuti “de minimis” e pertanto non sono ammessi al finanziamento dell’incentivo all’inserimento lavorativo a tempo indeterminato o determinato le imprese operanti nelle seguenti attività (Classificate secondo i codici ATECO 2007):

Produzione primaria prodotti agricoli:¹

A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

A. 01 - COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI

01.1 Coltivazioni di colture agricole non permanenti

01.2 Coltivazione di colture permanenti

01.3 Riproduzione delle piante

01.4 Allevamento di animali

01.5 Coltivazioni agricole associate all’allevamento di animali: attività mista

È considerata commercializzazione di prodotti agricoli e non produzione primaria, essendo quindi ammessa al beneficio degli aiuti de minimis, la commercializzazione dei prodotti agricoli da parte delle imprese registrate con uno dei codici ATECO sopra indicati, sempre che la vendita abbia luogo in locali separati riservati a tale scopo.

Mercato comune della pesca:²

A. 03 - PESCA E ACQUACOLTURA

03.1 Pesca

03.2 Acquacoltura

¹ La produzione primaria include le attività svolte nell’azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita, e la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, nonché qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. Esempi di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l’essiccazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la refrigerazione, l’imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata.

² Settori e attività rientranti nel campo di applicazione del Regolamento relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (Regolamento n. 104/2000 del Consiglio pubblicato in GUCE serie L 17 del 21.2.2000).



C. - ATTIVITA' MANIFATTURIERE (DEI PRODOTTI DELLA PESCA)

10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi

G. - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO (DEI PRODOTTI DELLA PESCA)

46.38.1 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi

46.38.2 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi

47.23.0 Commercio al dettaglio di pesci crostacei e molluschi in esercizi specializzati

Nel caso in cui un'impresa, registrata con uno dei codici ATECO sopra menzionati o che comunque svolga tali attività, svolga anche altre attività che invece sono ammesse a beneficiare degli aiuti de minimis, essa potrà ricevere aiuti esclusivamente per queste ultime attività.

